

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 48/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 23 Aprile 2007,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Porceddu Avv. Carlo, Barengi Prof. Andrea, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

#### **1. RECLAMO F.C.D. REAL ADELFA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. PEZZE/FCD REAL ADELFA DEL 21.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007)

La F.C.D. Real Adelfia ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C., pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007 in merito alla gara Pezze/Real Adelfia del Campionato Pugliese di 2° Categoria Girone B, disputata in data 21 gennaio 2007.

A seguito della gara indicata in epigrafe la società Real Adelfia aveva proposto ricorso alla Commissione Disciplina per l'asserita sostituzione di calciatore avvenuta nella fine dell'U.S. Pezze; in particolare sosteneva che in luogo del calciatore Caccia Francesco n. 10, avesse preso parte alla gara il calciatore Baccaro Pasquale squalificato, così riconosciuto da alcuni calciatori dell'appellante, sulla scorta di ricordi della gara di andata.

La Commissione Disciplinare richiedeva all'arbitro un supplemento di rapporto in merito alla vicenda; l'Ufficiale di gara confermava l'identificazione del calciatore prima dell'inizio della gara e di conseguenza respingeva il reclamo.

Con identici motivi e documentazione proponeva rituale appello la società Real Adelfia.

La C.A.F., condividendo la richiamata decisione della Commissione Disciplinare, non ha motivo di discostarsene e quindi, nel confermarla, respinge l'appello proposto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Real Adelfia di Adelfia (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **2. RECLAMO G.S. BIANCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE/BIANCO DEL 13.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 103 del 20.2.2007)

Con rituale gravame il G.S. Bianco ha impugnato la decisione della C.D. presso il Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 103 del 19.2.2007) relativa alla gara U.S. Nuova Folgore/G.S. Bianco, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, disputata il 13.1.2007, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Nuova Folgore, è stata disposta la ripetizione della gara in quanto “la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo, per la sospensione o per la continuazione pro – forma della gara”.

A motivo del gravame veniva eccepita l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – la obiettiva e accertata gravità degli accadimenti verificatisi nel corso della gara – la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, C.G.S. ed il travisamento dei fatti.

Giova premettere che il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali che evidenziavano condotte violente a carico dell’arbitro che si era determinato a sospendere definitivamente l’incontro poiché non vi erano più le condizioni per continuarlo con serenità e sicurezza, aveva inflitto alla Nuova Folgore, tra le altre sanzioni, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a favore della società G.S. Bianco.

Alla seduta del 23.4.2007, assente il rappresentante della U.S. Nuova Folgore pur ritualmente convocata, è comparso il difensore dell’appellante il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.

L’appello è fondato e merita di essere accolto.

L’arbitro, infatti, ha puntualmente confermato l’atto di violenza subito ad opera di un calciatore della U.S. Nuova Folgore, le minacce dallo stesso proferite oltre che da “cinque/sei” dirigenti della stessa società che erano entrati sul terreno di gioco attorniadolo e spintonandolo.

Del tutto legittima deve, quindi, ritenersi la sua decisione di sospendere definitivamente l’incontro dal momento che un atto di fisica e rilevante aggressione e le gravi e reiterate minacce ricevute pone il direttore di gara nelle condizioni, sia fisiche che psichiche, di non essere più in grado di protrarne lo svolgimento; principio, questo, costantemente affermato dal quale la C.A.F. non ha motivo di discostarsi.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto da G.S. Bianco di Bianco (Reggio Calabria), annulla la decisione impugnata ripristinando la pronuncia del Giudice Sportivo che infliggeva alla Nuova Folgore la sanzione della perdita della gara in epigrafe per 0 – 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO CONTIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CONTIGLIANO/ALBA VILLA REATINA S.F. DEL 14.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 dell’1.3.2007)

Con rituale gravame la A.S.D. Pro Calcio Contigliano ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 70 dell’1.3.2007) in merito alla gara Pro Calcio Consigliano/Alba Villa Reatina S.F. del 14.1.2007, valevole per il Campionato di Prima Categoria, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Alba Villa Reatina S.F., è stata disposta la ripetizione della gara.

A motivo del gravame eccepiva che la motivazione era da ritenersi contraddittoria, incompleta ed ingiusta.

Concludeva richiedendo l’annullamento della stessa e, in subordine, l’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo (1 – 0 per la società appellante).

Giova premettere che il Giudice Sportivo, nel rigettare il reclamo proposto dalla società Alba Villa Reatina S.F., in considerazione delle reiterate gravi minacce rivolte all’arbitro dai tesserati della reclamante che lo avevano indotto, al 32° del II tempo, a sospendere la gara ed a proseguirla

pro – forma, aveva inflitto alla società Alba Villa Reatina S.F. la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

L'appello è fondato e merita di essere accolto.

L'arbitro, infatti, ha puntualmente confermato le reiterate gravi minacce rivoltegli nel corso della gara da tesserati della società Alba Villa Reatina S.F., per cui deve ritenersi pienamente legittima la sua decisione di sospendere definitivamente l'incontro, dal momento che le gravi e reiterate minacce ricevute pongono il direttore di gara nelle condizioni, sia fisiche che psichiche, di non essere più in grado di protrarne lo svolgimento.

Principio, questo, costantemente affermato e dal quale la C.A.F. non ha motivo di discostarsi.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Pro Calcio Contigliano di Contigliano (Rieti), annulla la decisione impugnata ripristinando la pronuncia del Giudice Sportivo che infliggeva alla Alba Villa Reatina la sanzione della perdita della gara in epigrafe per 0 – 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RECLAMO S.S.C. CASAMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARCIANO/REAL SANGIOVANNESE DEL 17.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 dell'1.3.2007)

La società S.S.C. Casamarciano ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff. n. 73 dell'1.3.2007 concernente la gara Casamarciano/Real Sangiovanese disputatasi il 17.12.2006 riguardante il calciatore Esposito Antonio, inserito in distinta, ma non autorizzato ai sensi dell'ex art. 35 N.O.I.F..

Ritiene la Commissione d'Appello Federale che il ricorso sia fondato.

La Commissione d'Appello Federale esaminati gli atti rileva che, non essendo il calciatore Esposito Antonio mai entrato in campo, non ha preso parte alla gara e quindi accoglie il ricorso e ripristina il risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Casamarciano di Casamarciano (Napoli), annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 – 0 nella gara in epigrafe.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RECLAMO A.C.D. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL CONTRADA/SANGENNARESE DEL 10.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 dell'1.3.2007)

Con ricorso spedito in data 8.3.2007, la A.C.D. San Gennarese proponeva appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 73 dell'1.3.2007, in ordine alla gara Real Contrada/San Gennarese del 10.12.2006.

Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare ha rigettato un reclamo proposto dall'appellante relativamente alla posizione ritenuta irregolare del calciatore Ricci Salvatore, che avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica e invece aveva preso parte alla gara, ciò che si rileva sommando alle squalifiche della stagione in corso quelle inflitte nella Stagione Sportiva 2005/2006, quando era tesserato con il Vigor San Paolo Belsito.

In effetti, rileva la Commissione di Appello Federale, la Commissione Disciplinare nel suo provvedimento ha avuto riguardo alle tre giornate di squalifica del calciatore Ricci inflittegli con

decisione del 5.5.2006 (Com. Uff. n. 97), senza considerare la ulteriore squalifica di due giornate nella quale era incorso il calciatore in occasione della gara del 29.10.2006 tra Juve Poggiomarino e Real Contrada, gara alla quale il Ricci ha preso parte (pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica) ed è stato espulso riportando una squalifica di due giornate con provvedimento del 3.11.2006 (Com. Uff. n. 37). Pur non avendo partecipato a due competizioni successive, il 4.11.2006 contro il Comprensorio Vesuviano e l'11.11.2006 contro il Cultural Classic, al Ricci restava ancora da scontare una delle cinque giornate di squalifica che avrebbe dovuto complessivamente scontare, il che gli impediva appunto di partecipare, come invece ha fatto, alla gara del 10.12.2006.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.C.D. Sangennarese di San Gennaro Vesuviano (Napoli), annulla la decisione impugnata ed infligge alla società Real Contrada la punizione della perdita della gara in epigrafe per 0 – 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RECLAMO A.S. REAL SAN CESAREO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COCCIANO FRASCATI/REAL SAN CESAREO DEL 21.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio –Com. Uff. n. 74 dell'8.3.2007)

Con provvedimento dell'8.3.2007, Com. Uff. n. 74, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, in accoglimento del reclamo avanzato dalla società Cocciano Frascati in ordine alla gara Cocciano Frascati/Real San Cesareo disputata il 21.1.2007, deliberava di infliggere al Real San Cesareo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Avverso tale decisione presentava ricorso a questa Commissione Federale d'Appello, chiedendo l'annullamento della decisione sopraindicata e la ripetizione della partita, la società Real San Cesareo la quale sosteneva che il direttore di gara in seguito alle proteste di alcuni giocatori del Real San Cesareo, ed alle minacce profferite nei confronti dello stesso arbitro, non avrebbe dovuto fischiare anticipatamente la fine della gara, ma avrebbe dovuto fare ricorso ad altri tipi di intervento.

Il reclamo della società Real San Cesareo non può essere ritenuto ammissibile.

Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche, già esaminate dai giudici di primo e di secondo grado, relative a questioni di fatto che esulano, ai sensi dell'art. 33 C.G.S., dalla competenza di questa Commissione Federale d'Appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Real San Cesareo di San Cesareo (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RECLAMO G.S. BAGNOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAGNOLESE/FORMIGINE DELL'11.2.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 34 del 14.3.2007)

Con provvedimento del 14.3.2007, Com. Uff. n. 34, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alla gara Bagnolese/Formigine dell'11.2.2007, deliberava l'annullamento della decisione impugnata, con la conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo Bagnolese 0 - Formigine 1.

Contro tale decisione presentava ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la società Bagnolese la quale sosteneva la erroneità della soprarichiamata deliberazione per contrasto con gli artt. 5 e 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e ne chiedeva l'annullamento con conseguente ripetizione della gara. In particolare la società ricorrente evidenziava l'errore tecnico in cui era

incorso, durante lo svolgimento della partita, il direttore di gara il quale al 12° del primo tempo aveva concesso un calcio di rigore a favore della squadra del Formigine; la massima punizione era trasformata in rete, ma poiché, prima che il rigore fosse calciato, alcuni giocatori del Formigine erano entrati in area, l'arbitro non convalidava la rete concedendo un calcio di punizione indiretto a favore della Bagnolese.

L'errore tecnico, nel caso descritto la regola 15 prevede che il calcio di rigore venga ripetuto, era ammesso dallo stesso direttore di gara che ne faceva oggetto di parte del suo referto.

La gara successivamente proseguiva concludendosi con la vittoria del Formigine per 1 a 0.

La società Bagnolese presentava reclamo al Giudice Sportivo il quale, accertato che l'arbitro era incorso in un errore tecnico, disponeva la ripetizione dell'incontro.

Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare la società Formigine ottenendo l'annullamento della delibera di primo grado e la conseguente omologazione del risultato ottenuto sul campo.

Da qui il ricorso della società Bagnolese a questa Commissione Federale d'Appello di cui si è sopra detto.

La ricorrente chiedeva di essere sentita, ma all'odierna riunione non era presente.

La doglianza non può trovare accoglimento.

La ricostruzione della vicenda effettuata consente, infatti, di ritenere che l'errore tecnico, del resto ammesso dallo stesso direttore di gara, si sia verificato, ma al tempo stesso può senza ombra di dubbio ritenersi accertato che esso abbia avuto effetti dannosi non per la società ricorrente, la Bagnolese, ma per la società Formigine che si è vista privata della possibilità di ribattere il calcio di rigore assegnato a suo favore dall'arbitro.

A prescindere, quindi, dal risultato finale dell'incontro, favorevole alla società ospite, è necessario rilevare che principio generale di ogni azione, comunque di tutela, sia l'interesse a ricorrere, vale a dire la possibilità che l'esperimento del rimedio possa portare al riconoscimento della posizione favorevole che si assuma negata.

Nel caso di specie la Bagnolese si duole del fatto che l'errore tecnico del direttore di gara le abbia procurato un vantaggio, qual è stato indubbiamente l'assegnazione di un calcio di punizione a suo favore in luogo della ripetizione del rigore ai suoi danni e chiede la ripetizione della gara, vinta poi dal Formigine, società certamente danneggiata dall'errore arbitrale, di modo che l'accoglimento del ricorso causerebbe alla detta società l'ulteriore danno della ripetizione dell'incontro e della perdita dei tre punti acquisiti sul campo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Bagnolese di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **8. RECLAMO U.S.D. CASTIGLIONCELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINESE GARZELLA/CASTIGLIONCELLO DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 40 dell'8.3.2007)**

Con ricorso trasmesso in data 12.3.2007 la U.S.D. Castiglioncello ha presentato appello avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40 in data 8.3.2007 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana relativamente alla gara del Campionato di Seconda Categoria Dilettanti Toscana, Girone E, disputata tra Marinese Garzella e Castiglioncello in data 7.1.2007.

Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare ha inflitto alla Castiglioncello la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, la sanzione dell'ammenda di €150,00 e l'inibizione dell'accompagnatore signor Piero Bellini fino all'8.4.2007.

La decisione della Commissione Disciplinare viene fondata sull'assunto che contrariamente a quanto allegato dalla U.S.D. Castiglioncello i due calciatori squalificati nella gara del 10.12.2006

non potevano prendere parte all'incontro per cui è sorta controversia, e ciò in quanto non avevano scontato precedentemente la squalifica; in particolare, ad avviso della Commissione Disciplinare, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, l'indicazione dei nomi dei calciatori squalificati nella distinta di gara del 17.12.2006 avrebbe consentito la loro presenza nel terreno di gioco con la conseguenza di non poter ritenere scontata la squalifica in base alla constatazione che la squalifica non può ritenersi scontata qualora il calciatore pur non essendo impiegato nell'incontro sia inserito nella distinta di gara.

Deduce l'appellante che la Commissione Disciplinare avrebbe accolto il reclamo presentato dalla Marinese Garzella senza considerare che la presenza dei due calciatori in questione nella gara oggetto di lite si giustificava in quanto la squalifica era stata da questi già scontata nella precedente gara del 17.12.2006, disputata tra Ardenza e Castiglioncello immediatamente dopo la squalifica risalente al 10.12.2006. Tale circostanza non è smentita in alcun modo, ad avviso della reclamante, dalla presenza dei nomi dei due calciatori squalificati nella distinta di gara del 17.12.2006, poiché tale distinta rappresenta uno standard elaborato elettronicamente, sul quale poi si indica di volta in volta il numero di maglia degli atleti effettivamente presenti. Al contrario, in corrispondenza dei nomi dei due squalificati non compare alcuna indicazione del numero di maglia e lo spazio corrispondente risulta barrato. Del resto, se così non fosse, aggiunge l'appellante, non si spiegherebbe perché l'Ardenza non avesse presentato alcun reclamo al riguardo, pur essendosi conclusa la gara con un pareggio a reti inviolate.

Il reclamo è effettivamente fondato. La distinta presentata dalla USD Castiglioncello per la gara del 17.12.2006 appare con evidenza uno standard predisposto per l'utilizzazione in una pluralità di gare alle quali la società prevede di prendere parte, nel quale di volta vengono indicati con il numero di maglia i calciatori convocati, restando barrate le caselle corrispondenti ai nomi dei calciatori non presenti, come è avvenuto nel caso di specie. La circostanza è confermata da altri elementi, quali il numero dei calciatori indicati in distinta, corrispondente a quello regolamentare, la conferma scritta del presidente del G.S.D. Ardenza e la stessa distinta della Marinese per la gara in questione, che appare formulata secondo i medesimi criteri.

La squalifica era stata pertanto effettivamente scontata quando i due calciatori hanno partecipato alla gara successivamente svolta del 7.1.2007 contro la Marinese.

La decisione della Commissione Disciplinare merita pertanto di essere riformata, con il ripristino del risultato del campo e l'annullamento delle altre sanzioni.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Castiglioncello di Castiglioncello (Livorno), annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 0 – 5 nella gara in epigrafe.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Moscati Prof. Enrico, Iadecola Avv. Gianfranco, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**9. RECLAMO C.S. ALTAMURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. ALTAMURA/STELLA ROSSA BISCEGLIE DEL 28.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 44 del 15.3.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 – 3 in favore della società Stella Rossa Bisceglie, perché “sentito l’Arbitro a supplemento di referto, si rileva quanto segue: durante i minuti di recupero del 2° tempo, successivamente ad una segnatura della squadra ospitata, regolarmente convalidata dall’arbitro, il Direttore di gara veniva avvicinato da alcuni calciatori della squadra di casa, C.S. Altamura; uno di questi invitava l’arbitro a ritornare sulla sua decisione annullando la segnatura per fuori giuoco, minacciandolo, in caso contrario, di serie ripercussioni fisiche in suo danno. Il Direttore di gara, seriamente intimorito da tal minacce, annullava la segnatura e portava a termine i restanti minuti di recupero; la decisione di annullare la rete e la successiva prosecuzione dell’incontro per i restanti minuti di recupero, come riferito dall’arbitro in supplemento di referto, sono state adottate al solo fine di salvaguardare la propria incolumità e quindi la gara è stata portata a termine “pro forma”; tale situazione non può che essere addebitata al comportamento minaccioso dei calciatori della società C.S. Altamura con le susseguenti conseguenze in ordine al regolare svolgimento dell’incontro”.

La Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato, adita in appello dalla C.S. Altamura per il ripristino del risultato conseguito sul campo di 0 - 0, facendo proprie le argomentazioni addotte dal Giudice Sportivo, rigettava il reclamo.

Interponeva reclamo innanzi alla Commissione d’Appello Federale la C.S. Altamura, riproponendo a suo discarico le medesime, scarse, argomentazioni, offerte nei due precedenti gradi di giudizio; reclamo censurabile sotto un duplice profilo di inammissibilità.

Trattasi, infatti, sia di un appello generico e privo di valide argomentazioni, sia di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F., per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla C.S. Altamura di Altamura (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **10. RECLAMO REAL MONTALTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MONTALTO/SERRAPEDACE DEL 27.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 20.3.2007)**

Reclamo del Real Montalto avverso le sanzioni della perdita della gara Real Montalto/Serrapedace con il punteggio di 0-3, delle squalifiche dei calciatori Marzullo Orlando fino al 31.5.2011, Perrone Francesco fino al 31.5.2009 e Perri Simone fino al 31.5.2008 e dell’ammenda di € 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2007).

Con atto di appello, ritualmente proposto il 25.3.2007, la società Real Montalto ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 123 del 19.3.2007, relativo alle sanzioni della perdita della gara a carico della società, delle squalifiche dei calciatori Marzullo Orlando fino al 31.5.2011, Perrone Francesco fino al 31.5.2009 e Perri Simone fino al 31.5.2008 e dell’ammenda di €500,00 a carico della società.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza, di cui al Com. Uff. n. 26 del 15.2.2007 che aveva inflitto le suddette sanzioni alla società e ai calciatori sopraindicati, rigettando il reclamo.

Nel reclamo del 25.3.2007 la Real Montalto chiedeva in via principale l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e che la C.A.F., decidendo nel merito, annullasse le sanzioni nei confronti della Società e dei tre calciatori; in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni.

Ritiene questa Corte che il reclamo della Real Montalto sia inammissibile.

Infatti, le argomentazioni addotte dalla reclamante per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo della Real Montalto è in palese contrasto con il disposto dell'art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia "solo" quando la C.A.F. è giudice di secondo grado.

Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto.

Per converso, la reclamante ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede.

L'inammissibilità del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla dal Real Montalto di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**11. RECLAMO POL. D. TORRENOVESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 350,00 SEGUITO GARA TORRENOVESE/PANORMUS DEL 25.2.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 44 del 21.3.2007)

Reclamo della Polisportiva Torrenovese avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per i gravi fatti di violenza e minacce posti in essere nei confronti della terna arbitrale alla fine della gara Torrenovese/Panormus del 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 44 del 21.3.2007).

Con atto di appello, ritualmente proposto il 27.3.2007, la società Polisportiva Torrenovese ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 44 del 21.3.2007, relativo alla sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Regionale Sicilia n. 40 del 28.2.2007 che aveva inflitto tale sanzione alla società oltre all'ammenda di €350,00 (che, però, non è stata oggetto di appello avanti alla Commissione Disciplinare).

Nel reclamo del 27.3.2007 si deduceva l'eccessività della sanzione rispetto ai fatti contestati e si chiedeva la revoca del punto di penalizzazione.

Ritiene questa Corte che il reclamo della Polisportiva Torrenovese sia inammissibile.

Infatti, le argomentazioni addotte dalla reclamante per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo della Polisportiva Torrenovese è in palese contrasto con il disposto dell'art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia "solo" quando la C.A.F. è giudice di secondo grado.

Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto.

Per converso, la reclamante ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede.

L'inammissibilità del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. Torrenovese di Torrenova (Messina) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**12. RECLAMO F.C.F. TRADATE ABBIATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISA/TRADATE DELL'11.2.2007** (Delibera Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 28.3.2007)

Con decisione in data 28.3.2007, e pubblicata in pari data, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, rigettava il reclamo presentato dalla società A.C.F. Tradate avverso la delibera del Giudice Sportivo con cui veniva omologato il risultato della gara Pisa/Tradate, valida per il campionato Calcio Femminile (Serie A2) e disputatasi in Pisa l'11.2.2007. Riteneva la Commissione Disciplinare, sulla base delle risultanze documentali ed in particolare dei supplementi di referto inviati dall'arbitro della gara (il primo al Giudice Sportivo ed il secondo alla stessa Commissione Disciplinare), che le doglianze avanzate dalla reclamante (che aveva lamentato che la verifica delle dimensioni del campo di gioco, effettuata dall'arbitro a seguito di riserva scritta proposta dal dirigente accompagnatore ufficiale dell'A.C.F. Tradate, non fosse avvenuta "in contraddittorio" tra le parti e che la stessa risultasse divergente da quella contenuta nelle omologazioni del campo stesso, chiedendo, in conclusione, l'effettuazione di un accertamento peritale) fossero prive di fondamento. Emergeva invero, dal referto arbitrale e dai relativi supplementi, che, contrariamente al dedotto, alla misurazione eseguita dall'arbitro, protrattasi per oltre quattordici minuti, avessero assistito dirigenti di entrambe le società, e quindi anche un rappresentante della società reclamante, e che da parte di nessuno fossero stati elevati rilievi o mosse contestazioni in ordine agli strumenti impiegati o alle modalità seguite per lo svolgimento dell'accertamento, né, comunque, in ordine al risultato del medesimo.

Aggiungeva la Commissione Disciplinare, circa la asserita divergenza tra i dati della misurazione e quelli della omologazione, che rilevante ai fini del decidere fosse solo il risultato della indagine eseguita dall'arbitro, cui espressamente il regolamento affida il controllo in ordine alla regolarità del campo; a tale stregua dovendo essere rigettata la stessa richiesta di perizia, anche attesa la possibilità di sopravvenute modificazioni delle dimensioni del terreno di gioco.

Con ricorso in data 4.4.2007 la società A.C.F. Tradate impugnava innanzi a questa C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare testè riportata, chiedendo, in rito, la rimessione in termini ai fini del deposito di memoria e della produzione di documenti "a decorrere dalla data di ricezione della copia dei documenti del procedimento di primo e secondo grado ritualmente richiesti", e, nel merito, la riforma integrale delle decisione impugnata per vizio motivazionale e "falsa applicazione delle norme del C.G.S.", nonché sollecitando, da ultimo e conseguenzialmente, provvedimenti di natura istruttoria (acquisizione documentazione varia, ammissione di consulenza tecnica).

Osserva questa Commissione d'Appello, che del tutto inaccoglibile risulta, anzitutto, la richiesta di rimessione in termini, in quanto emerge chiaramente dagli atti il mancato rispetto da parte della ricorrente dei termini fissati dall'art. 33, comma 2, lett. a) C.G.S., ai fini della richiesta della copia dei documenti ufficiali.

Quanto, poi, ai vizi della decisione che sono oggetto di denuncia (secondo la ricorrente, del tutto erroneamente la Commissione Disciplinare avrebbe dato credito al referto arbitrale ed ai suoi supplementi sulla base della fede privilegiata che a questi compete, dal momento che ciò su cui si controverte è il risultato della misurazione compiuta dal direttore di gara, la quale non può essere assistita da credito presuntivo; e ciò specie alla luce della documentazione proveniente dal Comune di Pisa da cui si traevano dimensioni diverse da quelle accertate dall'arbitro, sicché quanto meno si sarebbe resa necessaria una perizia "in loco"), ed alle richieste istruttorie che sono conseguenziali a tali censure, va rilevato quanto segue.

In realtà, il vaglio eseguito dalla Commissione Disciplinare appare esente da censura, poiché essa ha del tutto correttamente ritenuto che non emergesse elemento concreto alcuno per considerare erronea la misurazione arbitrale di cui si discute. L'arbitro aveva in effetti esercitato una potestà specificamente a lui riservata a norma di regolamento (che gli attribuisce il controllo della regolarità del campo di gioco), eseguendo la misurazione in presenza di rappresentanti delle

due società interessate (ed è questo, invero, il profilo storico cui del tutto esattamente la Commissione Disciplinare riconosce fidejussoria sulla base del referto, replicando alle iniziali doglianze della odierna ricorrente secondo cui sarebbe mancato il “contraddittorio” nella verifica), senza ricevere alcun apprezzamento contrario o rilievo o contestazione da parte di alcuno dei presenti.

Nel pieno rispetto del criterio logico, in assenza di elementi di opposta o diversa valenza, la Commissione Disciplinare giunge quindi ad escludere aspetti di inattendibilità nelle risultanze dell’operato arbitrale, ritenendolo fondato e credibile come verifica eseguita “illico et immediate”, e tale da non richiedere ulteriori e successivi controlli tecnici (come sollecitato “ex adverso”).

Tanto premesso in ordine alla palese insussistenza di vizi nel ragionamento del giudice di seconda istanza, va quindi rilevato che le sollecitazioni istruttorie in cui esitano le doglianze della ricorrente, non trovano, da parte loro, giusta collocazione in questa sede ed in relazione alla presente vicenda processuale: in cui invero la C.A.F. viene adita quale organo di terza istanza, sicché essa rimane unicamente giudice dei contenuti e degli eventuali vizi della decisione impugnata e non può estendere il suo vaglio al merito della controversia, il che rappresenterebbe il presupposto logico-giuridico per il sollecitato esercizio di poteri di acquisizione istruttoria.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla F.C.F. Tradate Abbiate di Tradate (Varese) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**13. RECLAMO A.C. CITTA’ DI CASTELLO AVVERSO LE SANZIONE INFLITTE, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA ED € 200,00 DI AMMENDA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 AL CALCIATORE RAGNACCI RAOUL, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4 N.O.I.F. E ART. 8, COMMI 2 E 4 C.G.S.; PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA LA SOCIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI TESSERATI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 88 del 10.4.2007)

Con decisione in data 10.4.2007 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, investita a seguito di deferimento del Procuratore Federale presso la F.I.G.C., riteneva il calciatore Ragnacci Raone, tesserato per la Società A.C. Città di Castello, il dirigente della stessa signor Amantini Enzo e la società medesima, responsabili delle infrazioni loro rispettivamente contestate (per il calciatore: l’aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per detta società, e per avere disputato n. 6 gare, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Fossato di Vico; per il dirigente : l’aver sottoscritto detta richiesta di tesseramento senza avere controllato l’esistenza di eventuali ostacoli di natura contrattuale; per la Società : la conseguenziale responsabilità diretta ed oggettiva), infliggendo al calciatore la squalifica per un mese, al dirigente la inibizione per un anno ed alla società la penalizzazione di 6 punti in classifica ed €200,00 di ammenda.

Riteneva la Commissione Disciplinare del tutto incontestati gli accadimenti, escludendo il rilievo della allegata buona fede del dirigente della società, il quale aveva il preciso dovere di accertarsi della regolare posizione del calciatore, “independentemente dalle sue assicurazioni verbali e della presunta e mai dimostrata esistenza della lista di svincolo”.

Ricorre a questa C.A.F. l’A.C. Città di Castello in persona del suo presidente, dolendosi della penalizzazione inflittale e della sua entità nonché della squalifica comminata al calciatore, e censurando la decisione impugnata sia perché si sarebbe fondata su accertamenti irritualmente eseguiti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. in quanto riguardanti la materia del tesseramento in ambito regionale, demandata dal C.G.S., ed “in primis”, ai competenti Comitati Regionali, sia

perché non aveva dato rilievo all'evidente condizione di buona fede della società, convinta della regolarità della posizione del proprio calciatore su cui né società avversaria né il Comitato Regionale avevano mai eccepito alcunché.

Rileva la C.A.F. che le doglianze risultano infondate.

Quanto alla dedotta "incompetenza" dell'Ufficio Indagini nella materia, va osservato che è la stessa disciplina citata dalla ricorrente (art. 27 C.G.S.) a prevedere espressamente che, sia pure "in casi eccezionali o particolari", gli organi dei Comitati Regionali possono chiedere l'intervento di detto organo investigativo in materia di tesseramento. Da ciò si deduce che non si tratta di materia in assoluto sottratta alla competenza dell'Ufficio Indagini (nel caso di specie attivatosi dietro segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Umbria) e che, in ogni caso, in mancanza di sanzioni di inutilizzabilità espressamente previste dal C.G.S., si verrebbe in ipotesi a configurare una mera irregolarità, sprovvista di conseguenze sul piano della validità del materiale probatorio raccolto e delle successive iniziative.

Del tutto correttamente la Commissione Disciplinare, poi, non dà rilievo alla protesta di buona fede -per l'affidamento determinatosi- proveniente dalla Società ricorrente, ponendo piuttosto in evidenza la colpevole inerzia della società medesima, venuta meno ad un preciso onere di controllo -a fronte di allegazioni in sostanza meramente verbali del Ragnacci sulla regolarità della sua posizione di calciatore "svincolato"- sulla veridicità ed esattezza di quanto veniva da questi riferito.

Adeguato risulta il regime della sanzione praticato, dovendosi rilevare che in esso la Commissione Disciplinare ha già tenuto in conto la cd. "buona fede" allegata dalla ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Città di Castello di Città di Castello (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**14. RECLAMO S.S. MELITese S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINATE/MELITese DEL 4.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 20.3.2007)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Melitese S.r.l. di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria).

-----

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 24 Aprile 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete